

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese

Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Art. 6 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa

Art. 7 – Concessione anticipazioni

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese di rappresentanza, disposte dagli organi titolati ad effettuare tali spese e le relative procedure, amministrative e contabili.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui la Provincia risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese

1. Sono titolati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

a) il Presidente;

e, previo assenso, anche informale, dello stesso:

b) il Vice Presidente;

c) gli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;

d) il Presidente del Consiglio con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Provinciale.

Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;

b) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Presidente, Vice Presidente, Assessori e Presidente del Consiglio con ospiti che rivestono le qualifiche del precedente punto. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza;

c) conferenze stampa indette, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità estranee all'amministrazione;

e) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;

f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe, coppe e altri premi - anche di carattere sportivo da concedere solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale - fiori o corone, volumi, generi di conforto, presenti vari);

- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per affitto locali, colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV;
- h) ogni altra iniziativa che risponda al dettato dell'art. 2.

Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi e liberalità ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c) colazioni di lavoro per dipendenti e amministratori dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);
 - d) di ristorazione con soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, i cui incontri risultano privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2.
 - e) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 6 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene determinato annualmente dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato nel PEG al dirigente competente.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente di cui al comma 1 e pagate anche a mezzo cassa economale, previa presentazione di una dichiarazione scritta del soggetto ordinatore, attestante l'acquisizione dell'assenso del presidente e la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.
3. Il limite di spesa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza pagabile a mezzo cassa economale, viene fissato in € 6.000,00, IVA esclusa.

Art. 7 – Concessione anticipazioni

1. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e/o di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento per la disciplina del Servizio di Cassa Economale.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 10 del vigente regolamento per la disciplina del Servizio di Cassa Economale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.